



Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMUNICATO STAMPA

Emissioni BOT

Il MEF annuncia l'emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Termine per la prenotazione da parte del pubblico	Termine presentazione domande in asta (ore 11,00)	Termine collocamento supplementare per BOT (ore 15,30)	Data di regolamento
23 aprile 2024	24 aprile 2024	26 aprile 2024	29 aprile 2024

	BOT 12 Mesi (riapertura – vita residua 3 mesi *)	BOT 12 Mesi (riapertura – vita residua 4 mesi *)	BOT 12 Mesi (riapertura – vita residua 6 mesi *)
Durata gg.	74	107	199
Codice ISIN	IT0005555963	IT0005559817	IT0005570855
Tranche	3a(*)	3a(*)	3a(*)
Data emissione	14/07/2023	14/08/2023	14/11/2023
Data scadenza	12/07/2024	14/08/2024	14/11/2024
Importo offerto (mln. €)	1.500	1.500	3.000

(*)Riapertura dei BOT 12 Mesi 14 lug 2023 - 12 lug 2024, 364 giorni, decreto num 67925 - 11/07/2023

(*)Riapertura dei BOT 12 Mesi 14 ago 2023 - 14 ago 2024, 366 giorni, decreto num 75976 - 10/08/2023

(*)Riapertura dei BOT 12 Mesi 14 nov 2023 - 14 nov 2024, 366 giorni, decreto num 97075 - 09/11/2023

Titoli	In scadenza il 29 aprile 2024	In circolazione al 12 aprile 2024
BOT flessibili	0,000	0,000
BOT 3 mesi	0,000	0,000
BOT 6 mesi	0,000	24.200,000
BOT 12 mesi	0,000	100.332,512
Totale	0,000	124.532,512

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015 sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 74 gg, a 107 gg e a 199 gg, la commissione massima è fissata nella misura rispettivamente dello 0,03%, dello 0,05% e dello 0,10%.

I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le

tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Possono partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli "Aspiranti Specialisti", ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II - Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l'osservanza delle modalità stabilite nel decreto di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità previste nel decreto di emissione.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dal decreto di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nel decreto di emissione.

Possono partecipare al collocamento supplementare dei BOT, nei termini sopra indicati, esclusivamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" che abbiano partecipato all'asta ordinaria. L'assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell'asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di emissione.

L'offerta del collocamento supplementare è stabilita nella misura del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato in base ai criteri indicati nel decreto di emissione.

Roma, 22 aprile 2024